

Comune di Monteprandone

Provincia di Ascoli Piceno

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI
FUNEBRI E CIMITERIALI
E PER LA CONCESSIONE DEI
LOCULI/OSSARI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/03/2012)

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI		CAPO IX – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
1	Oggetto del regolamento.	44	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.
2	Certificazione della causa di morte.	45	Norme comuni.
3	Decesso per malattia infettiva e diffusiva.	46	Esumazione ordinarie.
4	Responsabilità del comune.	47	Esumazioni straordinarie.
5	Competenza.	48	Verbale delle operazioni.
CAPO II – CIMITERI		49	Incenerimento dei materiali.
6	Piano cimiteriale.	50	Estumulazioni ordinarie.
7	Costruzione cimiteri.	51	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.
8	Camera mortuaria.	CAPO X – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	
CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI		52	Lavori privati nel cimitero.
9	Organizzazione dei servizi cimiteriali.	53	Assunzione di imprese per lavori privati nel cimitero.
10	Obblighi del custode del cimitero.	54	Occupazione temporanea del suolo.
CAPO IV – SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI		55	Materiali di scavo.
11	Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici.	56	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.
12	Informazioni ai cittadini.	57	Opere private - Vigilanza - Collaudo.
CAPO V – ATTIVITÀ FUNEBRE		CAPO XI – CONCESSIONI CIMITERIALI	
13	Attività funebre. Definizione.	58	Concessioni cimiteriali – Normativa.
14	Attività funebre. Requisiti necessari.	59	Concessioni cimiteriali - Oggetto
15	Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse.	60	Modalità di concessione.
16	Sale per il commiato.	61	Atto di concessione.
CAPO VI – TRASPORTO DEI CADAVERI		62	Durata della concessione.
17	Disciplina del trasporto dei cadaveri.	63	Costo della concessione.
18	Caso di morte in abitazioni inadatte o in luoghi pubblici.	64	Rinnovo della concessione.
19	Trapianto terapeutico	65	Divieti di concessione.
20	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.	66	Aventi diritto all'uso.
21	Trasporto di cadavere all'ultima abitazione.	67	Rinuncia della concessione
CAPO VII – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO		68	Decadenza della concessione.
22	Ricevimento dei cadaveri.	69	Provvedimenti conseguenti la decadenza.
23	Sepoltura nei giorni festivi.	70	Concessione per tumulazione provvisoria.
24	Orario di apertura del cimitero al pubblico.	71	Sepulture private a tumulazione pregresse.–
25	Divieti di ingresso nel cimitero.	72	Mutamento del rapporto concessorio
26	Comportamenti vietati all'interno del cimitero.	73	Luci votive.
27	Riti religiosi all'interno del cimitero.	74	Concessioni di aree.
28	Funerali civili.	CAPO XII – SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO	
CAPO VIII – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI		75	Cappelle private.
29	Inumazioni e tumulazioni - Normativa.	76	Tumulazione fuori dal cimitero.
30	Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione.	CAPO XIII – CIMITERI PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE	
31	Inumazioni e tumulazioni- Oneri.	77	Aree di sepoltura per gli animali d'affezione.
32	Inumazioni e tumulazioni - Termini.	78	Sepoltura degli animali d'affezione.
33	Epigrafi e Accessori delle lapidi.	CAPO XIV – NORME TRANSITORIE E FINALI	
34	Cremazioni.	79	Cautele
35	Autorizzazione alla cremazione.	80	Vigilanza - sanzioni
36	Divieto di cremazione.	81	Tutela dei dati personali.
37	Feretri per la cremazione.	82	Leggi ed atti regolamentari.
38	Crematori.	83	Abrogazione di precedenti disposizioni.
39	Costruzione e gestione dei crematori.	84	Pubblicità del regolamento.
40	Destinazione delle ceneri.	85	Rinvio dinamico.
41	Dispersione delle ceneri.		Entrata in vigore.
42	Affidamento dell'urna per la conservazione.		
43	Caratteristiche dell'urna.		

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
 - b) al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - c) al d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - d) alla legge 30 marzo 2001 n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) alla legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005 n. 3, recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
 - f) al regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009 n. 3, recante "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005 n. 3";
- i servizi funebri e cimiteriali di questo comune e precisamente:
- I. le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio del cimitero, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e delle camere mortuarie, nonché le modalità di fornitura dei servizi pubblici cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
 - II. le condizioni e le modalità di fornitura dei servizi di trasporto delle salme e dei cadaveri;
 - III. le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 3/2005;
 - IV. i criteri e le modalità di assegnazione e successiva concessione di loculi, ossari e cappelline gentilizie.

Art. 2 - Certificazione della causa di morte.

1. Nei casi in cui non si proceda all'espanto degli organi, la causa del decesso è certificata dal medico curante o suo sostituto. Nei casi in cui si proceda all'espanto di organi, trova applicazione il successivo articolo 19.

2. In caso di decesso presso una struttura pubblica o privata, che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio sanitaria, le certificazioni di cui al precedente comma sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.

3. Nelle evenienze in cui sia necessario accertare la causa di morte per soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti fuori dall'ospedale, al riscontro diagnostico provvedono le strutture di medicina legale.

Art. 3 – Decesso per malattia infettiva e diffusiva.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco ministeriale, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza epidemica della malattia, che ha causato la morte.

Art. 4 – Responsabilità del comune.

1. Il comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art. 5 – Competenze.

1. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate dalla presente normativa.

CAPO II

CIMITERI

Art. 6 – Piano cimiteriale.

1. Il piano cimiteriale è lo strumento con cui il Comune prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura entro i venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 3/2005 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale.

2. Il piano cimiteriale viene redatto nel rispetto degli artt. 54 e ss. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", dell'art. 9 della Legge Regionale n. 3/2005, prendendo in considerazione gli elementi previsti dall'art. 2 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ed è approvato dal Comune, sentite l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'Agenzia regionale protezione dell'ambiente Marche (ARPAM).

3. Il piano cimiteriale ha dimensionamento ventennale. Esso è sottoposto a revisione ogni dieci anni e qualora si verificano modifiche significative e rilevanti della situazione e di elementi presi in considerazione dal piano.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano cimiteriale, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Art. 7 – Costruzione cimiteri.

1. L'approvazione del progetto di costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quello esistente viene effettuata secondo quanto previsto all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 3/2009 e dall'art. 57 del D.P.R. 285/1990.

2. Il dimensionamento e la divisione delle aree per inumazione, la loro tipologia, dei loculi, delle tombe e delle cappelline sono regolati dalle N.T.A (Norme Tecniche di Attuazione) del piano cimiteriale.

3. Nelle fasce di rispetto cimiteriale è consentita la sola attività edilizia riconducibile alla manutenzione ordinaria di edifici esistenti.

4. L'attività edilizia riconducibile alla manutenzione straordinaria potrà essere assentita solo su conforme parere dell'A.S.U.R.

Art. 8 – Camera mortuaria.

1. Ogni cimitero deve essere munito di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. La camera deve possedere i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 9 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere, vigila il coordinatore sanitario dell'ASUR, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10 – Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali e funebri.

CAPO IV

SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI

Art. 11 – Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici.

1. La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, è effettuata in economia diretta, anche avvalendosi di soggetti esterni per l'esecuzione di alcune fasi.

Art. 12 – Informazioni ai cittadini.

1. Il competente ufficio favorirà l'accesso a tutte le informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi funerari, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste nel territorio comunale.

CAPO V
ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 13 – Attività funebre. Definizione.

1. L'attività funebre comprende:
 - a) il disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche inerenti al decesso;
 - b) la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane, inteso come trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo delle onoranze, al cimitero o al crematorio.
- 2.. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti previsti dal successivo articolo.
3. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebri non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre (vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale) si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.
6. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
7. Colui che, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funerario, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi o quant'altro, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto e per un periodo di tempo di mesi sei fatta salva la denuncia all'autorità competente.
8. Le operazioni di tumulazione, inumazione devono essere svolte alla presenza del custode del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune.
9. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzo di tutte le forniture e prestazioni rese.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 79.

Art. 14 – Attività funebre. Requisiti necessari.

1. Per svolgere l'attività funebre, che può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, è necessaria l'autorizzazione comunale che è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune;
 - b) direttore tecnico responsabile, in possesso dei requisiti formativi previsti dall'art. 15 comma 4 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3, specificatamente individuato, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa;
 - c) operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme di cui sopra;
 - d) disponibilità di almeno un'auto funebre e di autorimessa conformi al D.P.R. n.285/1990.
2. L'attività funebre non può essere svolta da chi ha riportato una delle condanne o contravvenzioni previste dall'art.15 comma 5 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3.
3. I soggetti autorizzati all'attività funebre non possono:
 - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
4. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione e devono uniformarsi a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Art. 15 – Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse.

1. I mezzi di trasporto funebre sono rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.

3. I mezzi di trasporto funebri sono muniti del libretto di idoneità che l'ASUR rilascia al proprietario dell'auto previa verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16 – Sale per il commiato.

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.

2. L'autorizzazione all'apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale di commiato è rilasciata ai soggetti di cui al comma 1 dal Comune, previo parere favorevole dell'ASUR, che ne attesti il possesso delle caratteristiche igienico sanitarie previste per la camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private). L'ASUR provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle sale di commiato. Con l'autorizzazione all'apertura viene approvato anche il regolamento interno di funzionamento.

3. Le sale di commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche e private, di residenze sanitarie assistenziali e socio assistenziali o entro 100 metri dalle medesime.

4. Le sale di commiato sono dotate di servizi igienici adeguati.

5. Il gestore della sala di commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali.

2. L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali è rilasciata dal comune di partenza e, ove possibile, con unico provvedimento per tutti i trasferimenti dal comune di decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

3. Se il trasporto della salma si svolge interamente nell'ambito del territorio della regione Marche, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

4. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 18 – Caso di morte in abitazioni inadatte o in luoghi pubblici.

1. Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazione inadatta per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, con oneri a loro carico, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o l'abitazione propria o dei familiari o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato, siti anche in altro Comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso

2. Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

3. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 19 – Trapianto terapeutico.

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993 n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1 aprile 1999 n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASUR.

3. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere a scopo di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficio dello stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 20 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

2. L'addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata è il responsabile della vigilanza del feretro, in quanto incaricato di "Pubblico Servizio".

Art. 21 – Trasporto di cadavere all'ultima abitazione.

1. Su richiesta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica da parte del medico incaricato dall'ASUR.

CAPO VII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 22 – Ricevimento dei cadaveri.

1. Nel cimitero comunale sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria le ossa, gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi e le ceneri di cui all'art. 6, della legge regionale n. 3/2005, nonché i cadaveri:

- a) delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;
- b) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza salvo sia richiesta altra destinazione;
- c) delle persone titolari di concessione o parenti e affini sino al quarto grado;
- d) degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero.

Art. 23 – Sepoltura nei giorni festivi

1. Di norma, nei giorni festivi hanno luogo le sepolture.

Art. 24 – Orario di apertura del cimitero al pubblico.

1. Il cimitero è di norma aperto al pubblico secondo l'orario così fissato ed esposto nelle apposite bacheche agli ingressi:

- Invernale : da Ottobre a Marzo dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
- Estivo : da Aprile a Settembre dalle ore 6.00 alle ore 21.00.

2. Nel cimitero è assicurata la sorveglianza.

3. Il responsabile del servizio, sentita l'Amministrazione, in relazione a particolari esigenze, con apposito provvedimento, può apportare a detti orari idonee modifiche.

4. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, ripetutamente a 30, 15 e 5 minuti prima dell'orario prescritto e da lampeggiatore per l'ultima mezz'ora; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00.

Art. 25 – Divieti di ingresso nel cimitero.

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.

2. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 2.500,00 euro.

Art. 26 – Comportamenti vietati all'interno del cimitero.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo. In particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) fotografare opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) chiedere l'elemosina od offerte;
- n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal custode.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 2.500,00 euro.

Art. 27 – Riti religiosi all'interno del cimitero.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

Art. 28 – Funerali civili.

1. Possono essere concessi, a titolo gratuito, spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, che consentano la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà dei defunti e dei suoi familiari.

CAPO VIII

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 29 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

2. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una sola cassa.

4. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Art. 30 – Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti di concepimento di età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di chiedere la sepoltura.

3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'ASUR rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

Art. 31 – Inumazioni e Tumulazioni. Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate gratuitamente dal comune.

Art. 32 – Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 22.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'ASUR, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di **5 (cinque)** giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il comune, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33 – Epigrafi e Accessori delle lapidi.

1. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, siano seguite dalla traduzione in italiano.

2. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

3. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

4. Le epigrafi, contenenti le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, dovranno, affinché si mantenga il decoro e l'omogeneità dei loculi, avere le caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

5. Gli accessori forniti dal Comune (vaso portafiori e lampada) non potranno essere modificati o sostituiti se non previa autorizzazione del Responsabile del Servizio nel rispetto delle caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

6. Le iscrizioni esterne alle cappelline gentilizie, contenenti le generalità della famiglia assegnataria, dovranno, affinché si mantenga il decoro e l'omogeneità delle stesse, avere le caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.

7. Le suddette iscrizioni, che dovranno contemplare solo il cognome della famiglia concessionaria (es. Fam. Bianchi) dovranno essere fornite direttamente dall'Ente ed i relativi costi saranno posti a carico dei concessionari che dovranno provvedere, al pagamento di quanto dovuto, prima della stipula del contratto.

8. Sulle tombe nei campi comuni, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio competente, sulla base di criteri generali stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

9. Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali, ulteriori rispetto a quelli forniti e comunque autorizzati dal Responsabile del Servizio.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 2.500,00 euro.

Art. 34 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130;
- dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dalla legge regionale n. 34 del 15/12/2008;
- dalla legge regionale - Marche - n. 3 del 1° febbraio 2005;
- dal regolamento regionale - Marche - n. 3 del 9 febbraio 2009.

Art. 35 – Autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, del nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

4. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui all'articolo 3, lettera b), numero 3) della legge 30 marzo 2001 n. 130, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo

pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

5. Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione per la cremazione viene rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del *de cuius*, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato (art. 24 della legge n. 218/1995). Deve essere, pertanto, acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto (con legalizzazione ove prevista) dalla quale risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione. L'esclusione che la morte sia dovuta a reato costituisce requisito inderogabile e imprescindibile anche nel caso di cremazione di defunti stranieri.

Art. 36 – Divieto di cremazione.

1. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livello superiore a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 17.03.1995, n. 230, recante: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti."

Art. 37 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, può essere utilizzato l'uso di feretri in legno dolce non verniciato, autorizzati dalla competente zona territoriale dell'ASUR al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 38 – Crematori.

1. Questo comune non dispone attualmente di crematorio, pertanto si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 39 – Costruzione e gestione dei crematori.

1. Il progetto di costruzione dei crematori è approvato dal comune, sentita l'ASUR nel rispetto delle disposizioni regionali.

2. Per i crematori di nuova costruzione deve essere prevista una sala attigua per consentire commemorazioni civili o religiose.

3. La gestione e la manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria, come stabilito dalla norma per la tutela della concorrenza e del mercato (L. 10 ottobre 1990, n. 287).

Art. 40 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) collocate nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, in sepoltura privata o nel cinerario comune;
- b) accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione costruite in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione. Le associazioni anzidette devono depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e in questi colombari possono essere collocate esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi;
- c) interrate all'interno del cimitero;
- d) disperse;
- e) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata avente le caratteristiche di cui al successivo art. 43 e recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale l'affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento

per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo, comma 3, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 41 – Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, lettera b) numero 2) della legge n. 130 del 30/03/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Art. 42 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo, viene redatto apposito verbale, con il quale il congiunto dichiara:

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero;
- che le ceneri del defunto saranno custodite presso l'abitazione, luogo di residenza legale dell'affidatario, sita in in via/piazza n. sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.
- in abitazione non costituente dimora legale dell'affidatario sita in Via n., con l'impegno di comunicare all'Ufficiale dello stato civile, entro dieci giorni, gli eventuali cambi di conservazione dell'urna;

2. Si richiama quanto indicato nell'articolo precedente.

Art. 43 – Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Deve essere in materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere sigillata con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa.

CAPO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 44 – Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 14 della Legge regionale n. 3/2005 nonché, quelle integrative di questo regolamento.

2. Gli esiti di fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.

3. Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 2 o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

Art. 45 – Norme comuni.

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:

- a) ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del custode del cimitero e di personale dell'ASUR, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 46 – Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di Febbraio a quello di Novembre (escludendo Luglio ed Agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sulla base del parere dell'ASUR competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno, di cremare, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi, purché in quest'ultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.

3. Qualora si accerti che, per particolari condizioni del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dell'ASUR, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

4. Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

5. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

6. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata.

7. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 47 – Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 48 – Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 49 – Incenerimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 50 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 51 – Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente dal Comune.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento del relativo importo come definito dalla Giunta Comunale.

3. Le esumazioni straordinarie, le estumulazioni sono sottoposte al pagamento della tariffa nell'importo definito dalla Giunta Comunale.

4. Per quelle richieste dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704. e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

CAPO X

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 52 – Lavori privati nel cimitero.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nel cimitero senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 2.500,00 euro.

Art. 53 – Assunzione di imprese per lavori privati nel cimitero.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo è prodotta al comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 54 – Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura stabilita in questo comune.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Art. 55 – Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 2.500,00 euro.

Art. 56 – Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro previsto nel titolo abilitativo.
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 57 – Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

CAPO XI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 58 – Concessioni cimiteriali. Normativa

1. Le concessioni dei loculi, ossari e cappelline gentilizie sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1265, e successive modifiche ed aggiunte;
- al DPR 3 novembre 2000 n.396 sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al DPR 10 settembre 1990 n.285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

Art. 59 – Concessioni cimiteriali. Oggetto.

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie, ecc.).

Art. 60– Modalità di concessione.

1. Le assegnazioni in concessione dei manufatti avviene sulla base delle sepolture disponibili e delle domande presentate, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, la quale terrà conto:

- dei requisiti soggettivi dei richiedenti, ovvero età, residenza, nascita, assicurando comunque la precedenza nelle assegnazioni ai cittadini residenti nel Comune di Monteprandone;
- dell'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- del divieto di concedere di norma più di due loculi;
- di definire prioritariamente tutti i casi di sepolture provvisoria per le quali non è stata data soluzione al momento del decesso.

2. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, il versamento di una somma nella misura determinata dalla Giunta Municipale a titolo di deposito cauzionale.

3. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero.

4. Il Comune è tenuto a mantenere a propria disposizione, per i casi di necessità, una percentuale dei loculi di nuova costruzione.

Art. 61 – Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali sono perfezionate con scrittura privata registrata solo in caso d'uso e sottoscritta dal Responsabile del Settore Amministrativo.

Art. 62 – Durata della concessione.

1. Le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e precisamente hanno la durata di 99 anni dalla data di stipula della concessione per le cappelline gentilizie, loculi e ossari. Sono fatte salve le concessioni già concesse, con regolare atto contrattuale.

Art. 63 – Costo della concessione.

1. Il costo di concessione in uso dei loculi, delle cappelline gentilizie (costruite dal Comune), delle aree, dei manufatti, degli ossari, delle nicchie funerarie, ecc., è stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 64 – Rinnovo della concessione.

1. Allo scadere della concessione gli aventi diritto potranno, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne il rinnovo. Il rinnovo della concessione verrà accordato dietro versamento del corrispettivo determinato in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari. In mancanza di tale domanda, il Comune, immediatamente e senza formalità alcuna o messa in mora, rientrerà nella disponibilità dei loculi per fine concessione.

Art. 65– Divieti di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali non possono essere fatte a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 66 - Aventi diritto all'uso.

1. La concessione non dà diritto di proprietà ma soltanto quello di uso riservato al concessionario ed ai suoi familiari, restando vietato il trasferimento di tale diritto a terzi per vendita, donazione o tramite altra ulteriore forma.

2. A tali effetti si intendono “familiari” i parenti e gli affini sino al quarto grado.

3. Può essere altresì consentita la tumulazione di salme di persone al di fuori del nucleo familiare (es. convivente, persona benemerita...) in caso di motivata e documentata richiesta del concessionario.

4. Il diritto d'uso relativo ai loculi concessi con il presente atto, si intenderà trasmesso, alla morte del concessionario, agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con l'espressa riserva che il Comune riconoscerà, per i relativi diritti ed obblighi, uno solo degli eredi il quale, quando non sia stato designato dal tutore o scelto di comune accordo dagli eredi e notificato all'Autorità Comunale entro tre mesi della morte del Concessionario, sarà definitivamente designato dalla stessa Autorità.

Art. 67- Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in ragione dell'importo in vigore al momento della presa d'atto, da parte del Comune, della rinuncia del concessionario, decurtata del 6% per ogni anno (intero o frazione superiore a 6 mesi) decorso dal momento della sottoscrizione del contratto di concessione, sino ad un massimo di 7 anni, tenendo presente che l'importo che verrà così a determinarsi non potrà superare il prezzo corrisposto a suo tempo dal concessionario al comune. Per periodi superiori, la valutazione avverrà in misura pari al 50% dell'importo in vigore, come sopra specificato”;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 dell'importo in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo del medesimo importo, in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 68 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata anche prima della scadenza del termine, nei seguenti casi:

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura o che tale inosservanza abbia procurato pregiudizio alla stabilità delle opere;
- quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri ecc. rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Dopodiché verrà disposta la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70 - Concessione per tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

b. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

3. Nell'ipotesi di cui al punto 2 lett.a), la durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e comunque non superiore ai 36 mesi. Nell'ipotesi di cui al punto 2 lett.b) il deposito provvisorio è consentito sino alla consegna del nuovo loculo realizzato. Nella suddetta ipotesi di cui alla lett. b) è gratuita la estumulazione per la definitiva tumulazione nella nuova sepoltura.

4. Nell'ipotesi di cui al punto 2 lett.a), il concessionario dovrà versare all'amministrazione un canone di utilizzo nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, calcolato in trimestri, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta altresì la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

8. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e cinerarie.

Art. 71 - Sepolture private a tumulazione pregresse - mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

3. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

4. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

5. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 72- Luci votive

1. È previsto il servizio di illuminazione votiva di tombe, loculi, ossari, cappelle gentilizie.

2. Il servizio viene gestito con le forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

3. All'attivazione dell'utenza per la lampadina votiva, il richiedente dovrà corrispondere un contributo di allacciamento, nella misura definita dalla Giunta Comunale.

4. L'utenza potrà essere attivata solo se sarà indicato nella relativa domanda la persona (referente) o le persone cui dovranno essere addebitate le spese relative.

5. L'importo annuo definito dalla Giunta Comunale, tenendo conto della tipologia del manufatto e della sepoltura, sarà messo a ruolo e il relativo bollettino postale verrà spedito all'indirizzo indicato in domanda.

6. Nel caso di mancato pagamento, si provvederà, previa avviso al referente, al distacco della utenza votiva.

Art. 73 – Concessioni di aree

1. La concessione di aree per la realizzazione di sepolture private, qualora disponibili, sarà disciplinata da separato atto nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

a. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - numero 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e le tariffe previste nel regolamento comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture;

b. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti;

c. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

2. I soggetti titolari di diritti reali, di godimento o altri diritti d'uso su vecchie tombe a terra, non più utilizzate e prive di manufatti fuori terra, possono realizzare nuovi loculi e/o ossari in allineamento con le strutture sepolcrali esistenti, secondo le modalità di cui alle N.T.A. del Piano Cimiteriale. Tale intervento è subordinato al pagamento di canone concessorio definito da delibera di Giunta Comunale.

CAPO XII

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Art. 74 – Cappelle private fuori dal cimitero.

1. . La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private fuori dal cimitero sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto la cui ampiezza è definita dai Comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera d), della legge regionale, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità delle previsioni urbanistiche, sentita l'ASUR.

3. La capienza massima non può superare i venti feretri più eventualmente ossario e cinerario.

4. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

5. Le cappelle private gentilizie possono essere destinate alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

6. Le cappelle private e i cimiteri preesistenti all'entrata in vigore del r.d. 1265/1934 sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.

7. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

8. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

9. I tumuli presenti nelle cappelle private devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri

10. Le cappelle non sono aperte al pubblico e non possono essere oggetto di speculazione.

11. Le tumulazioni sono disciplinate dalle norme di legge vigenti.

Art. 75 – Tumulazione fuori dal cimitero.

1. Quando ricorrono giustificati motivi di speciali onoranze possono essere autorizzate sepolture fuori dal cimitero, previo parere dell'ASUR.

2. La tumulazione avviene nel rispetto dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

CAPO XIII

CIMITERI PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 76 – Aree di sepoltura per gli animali d'affezione.

1. Per l'eventuale realizzazione di aree di sepoltura per gli animali di affezione, prevista dall'art. 10, della L.R. n. 3/2005 e dall'art. 13 del regolamento regionale n. 3/2009, dovrà essere richiesto il permesso a costruire di cui all'art. 10 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.

2. Le aree di cui al comma 1 non possono essere localizzate all'interno dei cimiteri o nelle immediate vicinanze di essi.

3. La realizzazione di cimiteri per la sepoltura degli animali da affezione può essere effettuata da privati previa autorizzazione del Comune, secondo modalità stabilite dallo stesso.

Art. 77 – Sepoltura degli animali d'affezione.

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione può avvenire nelle aree previste al precedente articolo.

2. Il seppellimento delle spoglie di animali da affezione in aree diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere autorizzato del servizio veterinario dell'ASUR.

3. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

CAPO XIV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 78 - Cautele

1. Chi presenta domanda per ottenere un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (cappelline gentilizie, loculi, nicchie, aree ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 79 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Per le violazioni alla legge regionale n. 3/2005, al relativo regolamento regionale n. 3/2009 ed al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della citata legge regionale n. 3/2005.

3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 80– Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 81 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- la legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
- il regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3".

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 82 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti, in particolare il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DCC. n. 61 del 30.12.2001 e successivamente modificato con DCC. n. 43 del 30.07.2004 e n. 36 del 04.08.2010.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 83 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet del Comune ed è tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 84 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 85 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.